



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

1

DISEGNO DI LEGGE

"ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA ATTRAVERSO LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI".

Esaminato, in seduta congiunta 4° e 5° Commissione, nella seduta del 19.05.1994. Parere favorevole.

Relatore: Antonio SILVESTRI.

- Parere 4° e 5° Commissione.
- relazione a firma consigliere Silvestri.

Giugno, 1994.

R E G I O N E P U G L I A

2

D.D.L. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.

RELAZIONE

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 di attuazione della direttiva (CEE) n. 278/86 ha la finalità di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione. Gli Artt. 5, 6 e 7 del citato decreto disciplinano l'assetto delle competenze nella materia trattata.

In specifico si evidenzia che già con legge regionale 3 ottobre 1986 n.30 sono state delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui all'art.6 lettere c/ e d/ del D.P.R. 10 settembre 1982 N. 915 che riguardano rispettivamente l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardante gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali e l'autorizzazione ad Enti o Imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali. Con il presente D.D.L. si provvede a delegare alle province anche le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi (artt. 1 e 2); si stabiliscono i limiti e le condizioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura (art. 3); nonchè i divieti e le distanze per la loro utilizzazione (art. 4).

./.

REGIONE PUGLIA

3.

L'art. 5 del presente D.D.L. prevede che il Consiglio Regionale dovrà approvare il Regolamento relativo a "Norme Sanitarie per Personale che viene a contatto con i fanghi" la cui proposta è stata già adottata con D.G.R; N. 2900 del 18.5.94.

Infine, l'art. 6 del D.D.L. disciplin la fase di transizione delle competenze di cui si da delega.

Di tutte le funzioni, di cui all'art.6 del Decreto Legislativo n. 99/92 quella relativa al punto 4, riguardante la predisposizione dei piani di utilizzazione agricola dei fanghi, resta di competenza della Regione Puglia.

La 4° e 5° Commissione, in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole.

Bari, giugno 1994.

IL RELATORE

Antonio Silvestri





Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

PARERE N. 115 (4° COMMISSIONE) / N. 147/V (5° COMMISSIONE)

24

D.D.L. "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali".

Seduta del 19 maggio 1994.

Presenti:

4° Commissione: De Cristofaro, Bellomo, Copertino.

5° Commissione: Bruno (Presidente), Albano, Di Gioia, Dipietrangelo, Savino, Silvestri.

Per la G.R.: De Lucia.

Segreteria 4° Commissione: Cassano, Tenerelli, Magistro.

Segreteria 5° Commissione: Mona, Romanazzi.

LA 4° E 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
IN SEDUTA CONGIUNTA

- Preso in esame il d.d.l. in epigrafe con il quale la G.R. propone la disciplina regionale di attuazione della direttiva CEE 86/278 e del relativo decreto legislativo di recepimento n. 99 del 27.01.1992, in materia di protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura (artt. 5, 6 e 7 d. lgs.);
- ascoltata la relazione del Vice Presidente De Lucia, Assessore al ramo;
- condivisa l'impostazione tecnica e programmatica del d.d.l. in discussione;
- rilevati, su iniziativa del consigliere Bellomo, alcuni profili problematici riguardanti rispettivamente i supporti tecnici e burocratici (uffici, personale ecc. ecc.) da fornire alle Province per l'esercizio della delega e le forme di abilitazione del potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte delle Province stesse;
- rimesso all'Assessore al ramo l'approfondimento delle due questioni segnalate, con l'invito allo stesso di proporre, nel corso della discussione in Consiglio, eventuali norme integrative;
- udite le dichiarazioni di voto;

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del disegno di legge.



DESIGNANO RELATORE SILVESTRI

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Bruno, Albano, Di Gioia, Savino, Silvestri, Bellomo, Copertino.

ASTENUTO: Dipietrangelo.

Giugno 1994.

Il Resp. Segreteria 4° Commissione
(Dot. Benito Cassano)

Il Resp. Segreteria 5° Commissione
(Ing. Giovanni Mona)

Il Presidente 4° Commissione
(Ins. Mario De Cristofaro)

Il Presidente 5° Commissione
(Arch. Antonio Bruno)

REGIONE PUGLIA

Art. 1

(Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Delega di Funzioni)

1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto 1°, dell'art. 6 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99 relativamente al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Per quanto disposto al comma precedente, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi di cui alla lett. b) del 1° comma dell'art. 9 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99, va notificata soltanto alla Provincia e al Comune di appartenenza.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province debbono uniformarsi alle norme di legge vigenti ed in particolare alla disciplina di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99 nonché alle disposizioni contenute nella presente normativa.
3. Ciascuna Provincia, per il territorio di propria competenza, redige ogni anno e trasmette alla Regione la relazione di cui al punto 5) dell'art. 6 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99.

cc

REGIONE PUGLIA

7

Art. 2

(Prescrizioni per le operazioni di utilizzazione dei fanghi)

A seguito della notifica delle informazioni di cui al punto 3 dell'art. 9 del D.L. 27 gennaio 1992, n. 99, le Province possono disporre prescrizioni e condizioni all'utilizzazione dei fanghi in relazione alle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), alle condizioni meteorologiche della zona, alle caratteristiche fisiche dei fanghi.

cc

L

Art. 3

(Limiti e condizioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura)

1. E' ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura allorché si verificano le condizioni di cui all'art. 3 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99 nonché quando il valore residuo dei solidi volatili del fango non risulti superiore al 68% di quello totale ovvero quando sia stato ridotto il contenuto in solidi volatili in misura non inferiore al 33% degli stessi.







Art. 4

(Divieti)

1. Oltre i divieti stabiliti dall'art. 4 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99, è vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli nelle aree interdette allo smaltimento così come definite dalle carte tematiche del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

E' altresì vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli a distanze pari o inferiori a:

- mt. 1000 da captazioni idropotabili;
- mt. 500 da captazioni idriche a qualsiasi altro uso destinate;
- mt. 200 da corsi d'acqua superficiali;
- mt. 500 da autostrade e strade statali;
- mt. 300 da strade provinciali;
- mt. 100 da strade comunali.

Art. 5

(Norme sanitarie)

In attuazione del punto 6 dell'art. 6 del Decreto L. n. 99 del 27 gennaio 1992, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con Regolamento approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sono disciplinate le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.

10/1



Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Le autorizzazioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura rilasciate dalla Regione ai sensi del comma 1, punto 1, dell'art. 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, hanno validità fino alla loro naturale scadenza.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono operanti nei termini indicati nel provvedimento regionale autorizzativo.
3. Modifiche e/o integrazioni in relazione alle indicazioni contenute nel provvedimento autorizzativo regionale di cui al comma 1 del presente articolo, comportano l'obbligo da parte dei soggetti titolari di presentazione di nuova istanza di autorizzazione alla autorità competente e contestuale comunicazione alla Regione per gli adempimenti di revoca.

222

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II^a Commissione *in 2 copie*
Consigliare il 31/3/94

